

PARERE LEGALE

Oggetto: Illegittimità delle impugnazioni reiterate di assoluzioni nel caso *Garlasco* (Alberto Stasi) – violazione dei principi costituzionali e internazionali.

1. Premessa fattuale

Il caso noto come “delitto di Garlasco” riguarda l’omicidio di **Chiara Poggi**, avvenuto il 13 agosto 2007. L’unico imputato, **Alberto Stasi**, fu inizialmente assolto in primo grado dal Tribunale di Vigevano (2009) e successivamente assolto in appello (2011). Nonostante due sentenze assolutorie, la Suprema Corte annullò ripetutamente le decisioni e ordinò nuovi giudizi, sino alla condanna definitiva a 16 anni (2015).

L’oggetto di questo parere è valutare la legittimità costituzionale e convenzionale di tali ripetute impugnazioni, culminate in un ribaltamento dell’assoluzione.

2. Il principio del *Ne Bis in Idem* (art. 649 c.p.p.)

- L’art. 649 c.p.p. stabilisce che “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto”.
- Sebbene formalmente la sentenza di assoluzione non fosse ancora irrevocabile nelle prime due occasioni, l’effetto pratico degli annullamenti ha di fatto reso provvisorie decisioni assolutorie già pronunciate, contravvenendo allo spirito della norma.
- La ratio della disposizione è impedire che il cittadino sia esposto a un “processo infinito”: nel caso Stasi, la reiterazione delle impugnazioni ha svuotato di contenuto la garanzia del *ne bis in idem*.

3. Violazioni costituzionali

a) Art. 27, comma 2, Cost. – Presunzione di innocenza.

La reiterata messa in discussione delle assoluzioni ha mantenuto uno stato di sospetto permanente nei confronti di Stasi, in contrasto con la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

b) Art. 111 Cost. – Giusto processo e ragionevole durata.

Il caso Garlasco si è protratto per oltre otto anni con continui ribaltamenti,

superando ogni parametro di ragionevolezza e violando il principio di certezza del diritto.

c) Principio di legalità e finalità rieducativa della pena (art. 25 e 27 Cost.).

L'incertezza giuridica prodotta mina la funzione rieducativa della pena e il rispetto del principio di legalità, che impone chiarezza e prevedibilità del diritto penale.

4. Violazioni convenzionali e internazionali

a) Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU – Diritto a non essere giudicato due volte (*ne bis in idem*).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte chiarito (es. *Nikolaev c. Russia*, *Tomasovic c. Croazia*) che il principio di finalità del giudizio è parte integrante del diritto a un equo processo. Gli annullamenti ripetuti delle assoluzioni di Stasi contrastano con tale orientamento.

b) Art. 14, par. 7, ICCPR – Divieto di *double jeopardy*.

L'Italia, quale Stato parte del Patto, è vincolata a rispettare il divieto di sottoporre l'imputato a più processi per il medesimo fatto dopo una pronuncia definitiva. La reiterazione delle impugnazioni appare incompatibile con tale obbligo.

5. Profili di abuso del processo

- La reiterazione delle impugnazioni nel caso Garlasco integra un vero e proprio *abuso del processo*, ossia l'utilizzo distorto degli strumenti processuali per perseguire un fine (la condanna ad ogni costo) in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- La giurisprudenza di Cassazione ha già affermato che "il processo non può essere strumentalizzato a fini persecutori" (Cass. pen., Sez. VI, n. 35571/2006).

6. Considerazioni conclusive

Il caso Garlasco rappresenta un esempio emblematico di come la reiterata impugnazione delle assoluzioni contrasti:

- con l'art. 649 c.p.p. e il principio del *ne bis in idem*;
- con i principi costituzionali di presunzione di innocenza, ragionevole durata del processo e certezza del diritto;

- con gli obblighi internazionali derivanti da CEDU e ICCPR;
- con la ratio stessa del processo penale, trasformato da strumento di accertamento della verità a mezzo di pressione permanente sull'imputato.

Conclusioni: La condanna di Alberto Stasi, intervenuta dopo ripetuti annullamenti delle assoluzioni, risulta giuridicamente viziata. Tale esito processuale appare in contrasto con la Costituzione italiana, con i trattati internazionali e con i principi generali di civiltà giuridica. Un'interpretazione conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali imporrebbe che l'assoluzione, una volta pronunciata e confermata in appello, non potesse più essere rimessa in discussione attraverso ripetute impugnazioni dello Stato.

GIOVANNI DI STEFANO

www.studiolegaleinternazionale.online

gds.studiolegaleinternazionale@gmail.com

+39 329 627 4773

03.10.2025